

Osservazioni UTILITALIA

DCO 865/2017/R/efr

Accesso dei clienti finali ai propri dati storici di prelievo di energia elettrica

Rilascio digitale dell'impronta energetica (Energy footprint)



La scrivente Associazione esprime apprezzamento per le proposte avanzate da codesta Autorità nell'ambito del percorso individuato dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e finalizzato a garantire la disponibilità dei dati di consumo dell'energia elettrica al cliente finale, condizione questa per abilitare un uso più razionale delle risorse e sostenere il raggiungimento degli obiettivi nel campo dell'efficienza energetica.

Rispetto a quest'ultimo profilo, riteniamo che la disponibilità della "traccia energetica" dei clienti possa rappresentare un elemento di estrema utilità per lo sviluppo di progetti inerenti le cosiddette misure comportamentali, introdotte tra gli interventi contemplati dal DM del MiSE del 11 gennaio 2017.

Pur condividendo quindi la struttura complessiva proposta dal presente DCO, si segnalano di seguito alcuni aspetti meritevoli, ad avviso della Scrivente, di una più approfondita riflessione.

In primo luogo, pur comprendendo e condividendo le finalità dell'intervento, si manifesta l'auspicio che il perimetro delle attività che dovrà svolgere il SII si mantenga in linea con quanto previsto dalla norma primaria. Si ricorda infatti che il Decreto legislativo 102/2014 circoscrive l'ambito di intervento alla messa a disposizione dei dati storici rispettivamente di fatturazione e del profilo temporale di prelievo. Nel DCO invece viene proposto di istituire un **Servizio di reporting dei dati** che, in base a quanto descritto con particolare riferimento alla "caratterizzazione di base" e al "monitoraggio", parrebbe configurarsi come un'attività di analisi e di consulenza circa le abitudini di consumo del cliente finale.

In particolare nella descrizione della "caratterizzazione di base" (di cui al paragrafo 5.6) si evince che il cliente potrà confrontare i propri prelievi con valori *benchmark* relativi a clienti con caratteristiche simili, o per clienti non domestici, a *cluster* di settore appartenenti alla stessa area geografica. Analogamente il "monitoraggio" viene descritto al paragrafo 5.7 come un servizio che possa permettere al cliente di controllare e i propri prelievi in un determinato periodo di tempo confrontandoli con valori soglia dallo stesso cliente definiti.

Pur comprendendo le finalità dell'intervento, si segnala che analoghi servizi sono già offerti da società di vendita, che nell'attenzione alle esigenze dei clienti e ai temi dell'efficienza energetica vedono un rilevante elemento di valorizzazione in ottica competitiva. Ampliare l'ambito di intervento del SII, affiancando ai servizi già offerti dai venditori un analogo servizio offerto gratuitamente da un ente terzo, potrebbe ad avviso della Scrivente avere l'effetto di spiazzare il mercato (e i relativi investimenti effettuati) proprio in una fase – quella del superamento dei regimi di tutela attualmente in vigore – in cui appare fondamentale sostenere gli sforzi degli operatori ed in benefici che il cliente può rintracciare sul mercato.



Ulteriore elemento potenziale di criticità è rappresentato dalle proposte inerenti la **messa a disposizione dei dati di fatturazione storici**. In base a quanto proposto nel documento tali dati coinciderebbero con i dati di misura trasmessi dai distributori al SII e come noto questi dati in alcune circostanze legittimamente non sono utilizzati dai venditori ai fini della fatturazione. È questo il caso:

- di dati di misura stimati dal distributore, per cui il venditore può procedere con l'utilizzo di proprie stime;
- di utilizzo di code di stima, eccezion fatta in caso di autolettura, al fine di ottimizzare la fatturazione;
- di offerte a mercato libero che prevedono la forfettizzazione dei consumi salvo conguaglio annuale degli stessi sulla base dei consumi reali.

In tutte queste casistiche l'informazione messa a disposizione dal SII nell'ambito delle informazioni storiche sulla fatturazione potrebbe creare confusione al cliente finale, inducendolo a ipotizzare un utilizzo non corretto degli stessi dati da parte del venditore, con conseguente aumento delle richieste di chiarimento o di reclami rivolti al venditore.

Per ridurre i casi di reclami dei clienti sarebbe opportuno prevedere alcuni accorgimenti, in primo luogo prevedendo appositi *disclaimer* finalizzati a rendere edotto il cliente delle casistiche che giustificano il mancato utilizzo dei dati di misura da parte del venditore, in secondo luogo sarebbe opportuno che lo stesso gestore del SII mettesse a disposizione un servizio di *call center* finalizzato a intercettare richieste di chiarimento provenienti dai clienti, in modo da attenuare l'impatto per i venditori.

Rispetto alle considerazioni espresse, la Scrivente si rende sin d'ora disponibile ad un approfondimento tecnico ed una condivisione del processo di definizione della delibera.